



BENI STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI") - DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli che saranno pubblicati nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet www.mise.gov.it.

La domanda così compilata, unitamente all'ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L'adempimento relativo all'imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa. (Art. 8 DM 27 novembre 2013 - P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

1.2 Cosa si intende per data di avvio dell'investimento e quando può essere avviato l'investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo?

La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell'investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

1.3 E' necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla domanda?

All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa.

Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all'allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

(Art. 10 DM 27 novembre 2013 - P.to 8 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

1.4 Una ditta che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l'invio della stessa a mezzo PEC?

Sì, l'impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L'invio via PEC deve contenere una sola domanda. Resta inteso che l'impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese. Qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013 - P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

1.5 Una impresa può presentare più domande di agevolazione? Le domande possono essere presentate a più banche/intermediari finanziari?

Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purchè relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro.

1.6 La domanda presentata dalla PMI potrà essere firmata digitalmente con data anteriore al 31 marzo? Tale considerazione nasce dall'assunto che fa fede la data di presentazione della domanda a mezzo PEC e non la data di firma del modulo.

Sì, il modulo di domanda può essere firmato digitalmente in data anteriore al 31 marzo. Ai fini della data di presentazione delle domanda fa comunque fede la data di invio della domanda via pec, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014.
(Punto 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567 - Art. 8 punto 2 Regolamento (CE) 800/2008 - Art. 7 punto 2 Regolamento (CE) 736/2008)

FINANZIAMENTO

2.1 Qual è il tasso di interesse applicato dalla banca e che tipo di correlazione lega il tasso con il contributo del Mise?

Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell'impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è calcolato in base all'ammontare dell'importo di finanziamento (per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all'appendice allegata alla Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

2.2 E' possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti?

No, non sono previste proroghe, gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013)

2.3 I finanziamenti devono avere tra le caratteristiche durata massima 5 anni. Non è quindi possibile, se l'importo del bene lo richiede, stipulare un'operazione di durata superiore ai 5 anni e beneficiare del contributo solo sui primi 5?

No, il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013)

SOGGETTI AMMISSIBILI

3.1 Quali sono i soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni?

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:

- a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.

(Art. 3 DM 27 novembre 2013)

3.2 E' possibile accedere al contributo del Ministero senza aver richiesto un finanziamento bancario?

No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria. In particolare, la concessione del contributo è condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.

(Art. 4 DM 27 novembre 2013)

3.4 La misura è estesa a tutto il territorio nazionale comprese le regioni a statuto speciale?

Sì, è sufficiente che l'impresa abbia una sede operativa in Italia.

(Art. 3 DM 27 novembre 2013)

DIMENSIONE D'IMPRESA

L'allegato n. 1 della Circolare MISE al punto 8 a) prevede una dichiarazione riguardante i requisiti sui parametri per la definizione della dimensione d'impresa che recepisce la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e il D.M. 18 aprile 2005.

In termini di applicazione dei parametri vogliamo evidenziare che il legislatore italiano nulla ha disposto in merito alla decorrenza della mutazione della classe dimensionale, non accogliendo, di fatto, la previsione comunitaria secondo la quale la modifica scatta solo con la variazione dei dati per 2 esercizi consecutivi (cfr. art. 4 punto 2 dell'allegato della raccomandazione CE).

4.1 Quale previsione si applica per l'accesso ai finanziamenti previsti?

La dimensione d'impresa viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda. Nel caso di specie si rimanda al parere della "commissione per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive" reso nella quinta riunione del 19 luglio 2010 in risposta al quesito n. 32 ([pubblicato sul sito del Ministero](#))

4.2 Relativamente ad una impresa di nuova costituzione (Start Up) come ci si deve comportare dal punto di vista della dimensione di impresa ed in particolare con il numero di occupati (che è zero) ed il fatturato (che è zero)?

Come previsto dall'art. 2 comma 7 del dm 18/04/2005, per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

SETTORI DI ATTIVITÀ

5.1 Quali sono i settori produttivi esclusi dalla misura?

I settori esclusi sono i seguenti:

- a) dell'industria carboniera;
- b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
- c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
- d) delle attività connesse all'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.

Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori.

(Art. 3 e 5 DM 27 novembre 2013)

5.2 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa che opera nel settore trasporti?

Sì, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER).

(Art. 5 DM 27 novembre 2013).

5.3 Può presentare domanda di agevolazione un'impresa operante nel settore terziario che intende rinnovare il sistema hardware/software?

Sì, in quanto l'impresa opera in un settore ammissibile e realizza un investimento che rientra tra quelli ammissibili.

(Art. 3 e 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

SPESE AMMISSIBILI

6.1 Tra le spese ammissibili rientra l'acquisto di un terreno o un fabbricato da destinare ad uso produttivo? La realizzazione di opere murarie è ammessa?

No, in quanto le spese relative a "terreni e fabbricati" incluse le opere murarie non sono classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.2 E' ammissibile l'acquisto di un impianto fotovoltaico?

L'acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell'attività d'impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di "impianti", come chiarito nelle varie risoluzioni dell'Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall'art. 2424 c.c. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.3 Che cosa si intende per investimenti ad uso produttivo?

Sono gli investimenti funzionali allo svolgimento dell'attività d'impresa e correlati all'attività stessa.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.4 E' disponibile un elenco di dettaglio delle spese ammissibili?

Nei limiti e alle condizioni stabiliti nei regolamenti comunitari del settore di riferimento (per l'agricoltura regolamento (CE) n. 1857/2006, per la pesca regolamento (CE) 736/2008 e per gli altri settori regolamento (CE) n. 800/2008), sono ammissibili tutte le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.5 Tra le spese ammissibili rientrano anche arredi e attrezzature?

Sì, in quanto classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed ubicati presso l'unità locale dell'impresa in cui è realizzato l'investimento.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.6 Sono ammissibili tutti i beni che risultano classificati alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'attivo patrimoniale?

Sì, sono ammissibili le spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile, come declassati nel principio contabile n.16 dell'OIC (Organismo italiano di contabilità).

6.7 Possono rientrare tra le spese ammissibili le spese per la realizzazione di impianti generali, come l'impianto elettrico, idraulico e le opere murarie per la relativa installazione?

In linea di principio rientrano tra le spese ammissibili gli impianti generici e gli impianti specifici classificabili alla voce B.II.2 "Impianti e Macchinario" del Bilancio secondo l'art. 2424, come declassati nel Principio Contabile n.16 dell'OIC. Si considerano quindi ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni. L'impianto elettrico e l'impianto idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali".

6.8 Un'azienda può presentare domanda a valere sulla nuova Sabatini per il trasporto dei propri prodotti?

I mezzi mobili destinati al trasporto in conto proprio sono ammissibili purché si tratti di beni strumentali ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa ed afferenti una unità locale dell'impresa; fanno eccezione i mezzi e le attrezzature di trasporto delle imprese operanti nei settori del trasporto merci su strada e del trasporto aereo che non sono ammessi (regolamento 800/2008).

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

6.9 Possono rientrare nell'agevolazione beni che il fornitore ha portato in fiera "ad uso mostra" ma che non sono ancora stati utilizzati ad uso produttivo? Possono rientrare beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente?

No, sono agevolabili esclusivamente beni nuovi di fabbrica.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.10 Tra le spese ammissibili rientra la realizzazione di un impianto eolico?

L'impianto eolico di qualsivoglia entità non è ammissibile in quanto ai sensi della Circolare 4/T del 2006 dell'Agenzia del Territorio deve essere iscritto nella categoria 1/D Opifici per la quale categoria si applica il coefficiente di ammortamento del 4% "Fabbricati destinati all'industria" e quindi in bilancio è ascrivibile alla voce B.II.1.

6.11 Sono agevolabili anche impianti di produzione di energia, oltre al fotovoltaico (es.: impianti di cogenerazione, mini eolico e micro-generatori)? Se sì, i contributi sono cumulabili con le agevolazioni del Conto Energia?

Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2 e B.II.3 del bilancio ai sensi dell'art 2424 del codice civile. Per la cumulabilità degli incentivi con l'agevolazione Beni Strumentali si dovrà fare riferimento ai limiti previsti all'art. 26 D.lgs. 28 del 2011 e ai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.

6.12 Nel paragrafo 7 dell'Allegato 1 (Dati relativi all'investimento) compare una tabella nella quale devono essere inseriti i dati relativi alle "Spese per beni nuovi di fabbrica". Considerato che è agevolabile anche l'acquisto di beni usati - nel caso di "acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita" - non risulta chiaro dove possano essere inseriti i dati relativi a questo tipo di beni.

I beni usati non sono agevolabili. L'acquisizione da parte di un investitore indipendente degli attivi direttamente connessi a un'unità produttiva chiusa o a rischio di chiusura è una delle tipologie di investimento previste dal regolamento 800/2008, ma nel caso di specie può rientrare nelle spese ammissibili esclusivamente l'acquisto di beni strumentali nuovi di fabbrica funzionali a completare la riattivazione in questione.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013 - P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

6.13 Un'azienda che svolge come attività (primaria o secondaria) il noleggio senza operatore di attrezzature può beneficiare del finanziamento agevolato per l'acquisto delle attrezzature destinate al noleggio?

L'impresa in questione può beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto delle attrezzature destinate al noleggio qualora i beni per loro natura e destinazione vengano riclassificati in bilancio nelle voci B.II.2 e B.II.3 dell'art. 2424 del codice civile e nel rispetto dei principi contabili dell'OIC.

6.14 L'acquisto di serre da parte di un'azienda agricola risulta ammissibile alle agevolazioni?

Le serre sono ammissibili alle agevolazioni soltanto nel caso in cui, in ragione delle specifiche caratteristiche tecniche, costruttive ed applicative, possano essere considerate impianti e riclassificati nell'attivo dello stato Patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dell'articolo 2424 del Codice Civile, nel rispetto del Principio Contabile n. 16 dell'OIC, ovvero serre mobili o stagionali prive di fondamenta stabili nel terreno, di struttura portanti fisse in vetro o muratura.

6.15 Relativamente al settore dei trasporti quali sono le spese non ammissibili?

L'articolo 2 punto 10 del regolamento GBER precisa che nel settore dei trasporti, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono considerati attivi ammissibili, ad eccezione del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, casi in cui i mezzi e le attrezzature di trasporto non rientrano quindi negli investimenti ammissibili.

(Art. 5 DM 27 novembre 2013)

6.16 Una macchina completamente rigenerata e ri-targata con marcatura "CE", accompagnata dalla dichiarazione "CE" di conformità (all. II, parte I sezA del D.Lgs 17/10), può essere considerata macchina nuova di fabbrica?

No, non può essere considerata una macchina nuova di fabbrica, pur se rispondente a quanto previsto dal D.Lgs 17/10 ai fini della targatura "CE".

CONTRIBUTO

7.1 Come calcolo il contributo e dove è reperibile il software di calcolo dello stesso?

Il contributo concedibile è pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell'investimento, in quote annuali.

Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all'appendice allegata alla circolare. Un apposito foglio di calcolo è disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet www.mise.gov.it. (Art. 6 DM 27 novembre 2013 - P.ti 5 e 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

FONDO DI GARANZIA

8.1 Come posso attivare la garanzia del Fondo di garanzia per assistere la concessione di un finanziamento "beni strumentali"?

Come regola generale i soggetti che possono richiedere la garanzia del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", in relazione a finanziamenti concessi a PMI e nell'interesse di queste ultime, sono la banca/intermediario finanziario che concede il finanziamento, ovvero il confidi che ha rilasciato la garanzia di prima istanza alla banca/intermediario finanziario.

Ciò premesso, l'impresa, in sede di presentazione dell'istanza di agevolazione ai sensi del DM "Beni strumentali" alla banca o intermediario finanziario, può chiedere alle stesse di valutare la possibilità di attivare, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla **normativa dello strumento**, la garanzia del Fondo in relazione al finanziamento richiesto.

Come eccezione alla regola generale suddetta, le "PMI femminili" (società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne; società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; imprese individuali gestite da donne) e le PMI ubicate nelle Regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) possono presentare richiesta di garanzia direttamente al Gestore del Fondo (Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale).

Il Gestore effettua l'istruttoria della richiesta e, nel caso di accoglimento, rilascia in favore dell'impresa una "prenotazione di garanzia". Ricevuta la prenotazione della garanzia, l'impresa può recarsi presso una banca/intermediario finanziario o confidi che dovrà presentare richiesta di conferma della garanzia entro tre mesi dalla comunicazione della medesima prenotazione.

CUMULABILITÀ

9.1 Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

- Per le **imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca** le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall'articolo 15 del regolamento GBER.
- Per le **imprese agricole** le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi

ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento.

- Nel **settore della pesca e acquacoltura** le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)

EROGAZIONE

10.1 Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del finanziamento da parte della Banca/Intermediario finanziario?

La stipula del contratto di finanziamento e l'erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all'impresa deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario. L'erogazione del finanziamento all'impresa deve avvenire in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla stipula del contratto.

(Art. 8 DM 27 novembre 2013)

10.2 Quanto tempo si presume possa passare tra la fase di delibera della Banca/Intermediario finanziario e la fase di erogazione del contributo da parte del Ministero all'impresa?

L'erogazione del contributo è subordinata al completamento dell'investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.

(Art. 8 DM 27 novembre 2013 - P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

BANCHE/INTERMEDIARI FINANZIARI DI RIFERIMENTO

11.1 Quali sono i soggetti a cui rivolgere la domanda di finanziamento? E' disponibile un elenco di tali soggetti?

La domanda di finanziamento deve essere presentata a una delle banche o intermediari finanziari che hanno aderito alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti. L'elenco delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni è disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito internet www.mise.gov.it e nel sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cassaddpp.it, di volta in volta aggiornato.

(Art. 4 DM 27 novembre 2013 - p.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
